

DM 15 gennaio 1981

**Aggiornamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali
dei periti industriali**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
Di concerto con
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, concernente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminate le proposte del Consiglio nazionale dei periti industriali in data 27 febbraio e 10 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Decreta:

Articolo 1

I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 18 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni fino al decreto ministeriale 26 febbraio 1977 sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora in ragione di:

L. 7.500 per il perito industriale;

L. 4.500 per ogni aiuto di concetto.

Articolo 2

La misura di tutti gli altri compensi previsti nella stessa tariffa, risultanti dall'adeguamento disposto con il decreto ministeriale 6 luglio 1973 è aumentata del 20%.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro di grazia e giustizia

SARTI

Il Ministro dei lavori pubblici

NICOLAZZI

Il Ministro dell'industria, del commercio

E dell'artigianato

PANDOLFI